

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 43

21° anno

14 febbraio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 287/78 della Commissione, del 13 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 288/78 della Commissione, del 13 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

Regolamento (CEE) n. 289/78 della Commissione, del 10 febbraio 1978, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 5

★ Regolamento (CEE) n. 290/78 della Commissione, del 13 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 743/70 che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento 7

Regolamento (CEE) n. 291/78 della Commissione, del 13 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

78/129/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 3 gennaio 1978, che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Varian Spektro-System 100 MS » 9

78/130/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 3 gennaio 1978, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Diffrattometro P2₁ Syntex con minielaboratore elettronico » 11

Sommario (seguito)

78/131/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 12

78/132/CEE :

Decisione della Commissione, del 5 gennaio 1978, che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77 13

78/133/CEE :

- ★ Parere della Commissione, del 6 gennaio 1978, al governo dei Paesi Bassi nel quadro della consultazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada 14

78/134/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 1978, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in conformità della direttiva 72/159/CEE 15

78/135/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 1978, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito, ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE 16

78/136/CEE :

Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 17

78/137/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1978, recante modifica della decisione 72/475/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato 18

78/138/CEE :

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1978, che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77 19

Rettifiche

- ★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 219/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 35 del 4. 2. 1978) 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 287/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,72
10.01 B	Frumento duro	115,20 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	75,72 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	79,66
10.04	Avena	72,92
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	77,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	77,79 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	81,48 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	134,44
11.01 B	Farine di segala	117,63
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,57
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	144,15

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 288/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	1,15
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	13,19
10.02	Segala	0	0	0	1,34
10.03	Orzo	0	0	0	0,67
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,34	0,34	0,34
10.07 C	Sorgo	0	2,68	2,68	2,68
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	1,63

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	2,05	2,05
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,53	1,53
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,19	1,19
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,89	0,89
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,04	1,04

REGOLAMENTO (CEE) N. 289/78 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 1978****relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, il Caritas ha chiesto la fornitura del quantitativo di latte scremato in polvere parimenti indicato nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977,

recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO ⁽¹⁾

- | | |
|--|---|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati : | |
| a) fondamento giuridico | (CEE) n. R/1766/77 (programma 1977) |
| b) assegnazione | (CEE) n. R/1767/77 |
| 2. Beneficiario | Caritas |
| 3. Paese di destinazione | Uganda |
| 4. Quantitativo totale della partita | 500 t |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura | risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 |
| 6. Provenienza del latte scremato in polvere | acquisto sul mercato della Comunità |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari ⁽²⁾ | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle; margin-right: 5px;">{</div> <div> tenore vitamine A : 5 000 u.i./100 g minimo
 tenore vitamine D : 500 u.i./100 g minimo
 indicare chiaramente sui sacchi la data di fabbricazione </div> </div> |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio | • Skimmed-milk powder / Enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / Action of Caritas / For free distribution in Uganda / Kampala via Mombasa • |
| 9. Termine di consegna | imbarco il più presto possibile e al più tardi il 15 aprile 1978 |
| 10. Fase e luogo di consegna | reso destinazione Kampala (Uganda) via Mombasa (Kenia) |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna ⁽³⁾ | per 480 t : Uganda Catholic Secretariat, Social Services Department, POB 2886, Kampala, Uganda
per 20 t : Secretary, Uganda Protestant Medical Bureau, POB 7161, Kampala, Uganda ⁽⁴⁾ |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura | gara |
| 13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il : | 27 febbraio 1978 |

Note

- (¹) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella GU n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, il bando di gara degli organismi d'intervento interessati.
- (²) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 (vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77).
- (³) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » (vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77).
- (⁴) Per quanto concerne le 20 t, la polizza di carico deve recare le indicazioni seguenti :
« Notify : Transocean (U) Limited, POB 90471, Mombasa, Kenya ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 290/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 743/70 che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 787/69 dispone che, oltre un limite di tolleranza, il valore dei cali rimane a carico degli organismi d'intervento; che i cali si riferiscono tanto ai quantitativi immagazzinati durante la campagna di cui trattasi quanto a quelli che si trovano in giacenza all'inizio di tale campagna;

considerando che detto limite di tolleranza è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 743/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento⁽³⁾;

considerando tuttavia che si deve tener conto delle condizioni specifiche risultanti dall'utilizzazione di procedimenti di omogeneizzazione e di conservazione col freddo dei cereali immagazzinati all'intervento che provocano cali supplementari;

considerando che per determinare il limite di tolleranza necessario il metodo più semplice consiste nell'esprimerlo in percentuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo unico del regolamento (CEE) n. 743/70 è completato dal seguente secondo comma:

« Il limite di tolleranza di cui al primo comma è tuttavia fissato al 13 % se i cereali hanno subito un trattamento di conservazione col freddo e al 25 % o se sono stati trattati col procedimento di omogeneizzazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 12. 3. 1977, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 24. 4. 1970, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 291/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1978****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 286/78 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 dell'11. 2. 1978, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	23,68 20,10 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 1978

**che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
l'apparecchio scientifico designato « Varian Spektro-System 100 MS »**

(78/129/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 1° settembre 1977, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato: « Varian Spektro-System 100 MS » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 19 dicembre 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio è un assieme informatico, specifico alla spettrometria di massa, utilizzato per effettuare automaticamente talune misure di spettrometria di massa nel campo della psichiatria sperimentale e della tossicologia; che le sue caratteristiche e l'uso al quale è destinato ne fanno un materiale specialmente adatto alla ricerca e che, di conseguenza, riveste carattere d'apparecchio scientifico;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità a decorrere dal 1° novembre 1977; che avuto riguardo della data della commessa dell'apparecchio considerato, il termine di consegne richiesto dai produttori comunitari che possono essere presi in considerazione è sensibilmente superiore a quello della consegna degli apparecchi oggetto della presente richiesta di franchigia; che in queste condizioni sembra utile ammettere gli apparecchi considerati in franchigia; che, tuttavia, la concessione di tale franchigia non si giustifica per gli apparecchi che hanno formato oggetto di una richiesta d'ammissione in franchigia anteriormente al 1° novembre 1977,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Varian Spektro-System 100 MS » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

2. Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 1978

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Diffrattometro P2₁ Syntex con minielaboratore elettronico »

(78/130/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera del 2 agosto 1977 il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Diffrattometro P2₁ Syntex con minielaboratore elettronico » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 19 dicembre 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è un diffrattometro automatico monocristallo a raggi X, a 4 circuiti, collegato ad un minielaboratore elettronico, che permette di determinare le strutture cristalline di composti inorganici, organo metallici e inorganici, e fornire le indicazioni nello svolgimento delle reazioni chimiche nonché sul

legame chimico di detti composti; che tenuto conto delle sue caratteristiche particolari e dell'uso che ne è fatto, deve, di conseguenza, essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Diffrattometro P2₁ Syntex con minielaboratore elettronico » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 1978

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(78/131/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 21,940 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1978

che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara
di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77

(78/132/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1931/77 della Commissione, del 26 agosto 1977, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/77⁽⁵⁾,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1931/77 è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di orzo; che in conformità del bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna detto regolamento il quantitativo totale che può essere oggetto della fissazione della restituzione all'esportazione è di circa 1 200 000 tonnellate;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁷⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale

fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 72 000 tonnellate di orzo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 5 gennaio 1978 a 66,75 UC/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 219 del 27. 8. 1977, pag. 5.

(5) GU n. L 315 del 9. 12. 1977, pag. 14.

(6) GU n. C 207 del 30. 8. 1977, pag. 7.

(7) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1978

al governo dei Paesi Bassi nel quadro della consultazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(78/133/CEE)

1. Con lettera in data 5 aprile 1977 della sua rappresentanza permanente, il governo dei Paesi Bassi ha trasmesso, nel quadro della consultazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69, la versione definitiva del progetto di regio decreto destinato a sostituire il decreto del 1971 sui tempi di guida (Rijtdenbesluit 1971) nonché la relativa relazione.

Il decreto in questione stabilisce le disposizioni nazionali relative all'esecuzione nei Paesi Bassi della regolamentazione comunitaria in materia.

2. La Commissione constata che le disposizioni previste sono, nell'insieme, conformi alla regolamentazione comunitaria.

Nel quadro delle sue competenze, essa formula le osservazioni seguenti:

- a) l'articolo 10 del progetto di regio decreto dispone che una delle condizioni per essere autorizzato a guidare un autobus, un'autocorriera o un autocarro di più di 7,5 tonnellate è quella di essere titolare di un certificato, riconosciuto dai ministri competenti, il quale attesti che il suo possessore ha seguito con successo corsi adeguati di formazione professionale. È auspicabile che tale riconoscimento sia ugualmente esteso ai certificati rilasciati dagli altri Stati membri;
- b) la Commissione constata con soddisfazione che l'articolo 11 del progetto di decreto prevede un sistema di nastro lavorativo analogo a quello che figura nella sua proposta del 3 marzo 1976⁽¹⁾;
- c) l'articolo 14 a) del progetto di regio decreto prevede una pausa di 30 minuti in un nastro lavorativo di almeno 4 ore e mezza, ma inferiore a 7 ore e mezza. Ora l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69 impone una pausa dopo 4

ore di guida, e l'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento precisa che tale pausa deve essere di 1 ora, da sostituire eventualmente con due pause di 30 minuti. Per talune categorie di veicoli, la pausa può essere limitata a 30 minuti (articolo 8, paragrafo 2 del regolamento). Il governo olandese viene invitato a modificare in conformità il suo progetto;

- d) l'articolo 19, paragrafo 1, del progetto dispone che i ministri competenti fissino il modello del libretto di lavoro («werkmap»). Si rammenta che il modello del libretto individuale di controllo, che è parte integrante del libretto di lavoro, è fissato nel regolamento (CEE) n. 543/69;
- e) il capitolo VII del regio decreto olandese dà al ministro competente la possibilità di accordare deroghe o esenzioni. Queste non devono oltrepassare quanto autorizzato dal regolamento (CEE) n. 543/69.

A tale proposito, la Commissione ritiene che il testo del progetto debba precisare che le deroghe e le esenzioni sono autorizzate «nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 543/69 e (CEE) n. 1463/70».

3. In conclusione, la Commissione emette un parere favorevole sul progetto di regio decreto, con riserva degli adattamenti di cui al punto 2, lettere c) e e).

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1978.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 6. 5. 1976.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 1978****relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in conformità della direttiva 72/159/CEE****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(78/134/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 76/837/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 3 novembre 1977, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo del Regno di Danimarca ha trasmesso:

- il decreto del ministero dell'agricoltura n. 512 del 28 settembre 1977 che modifica il decreto relativo alle sovvenzioni per l'ammodernamento delle aziende agricole;
- il decreto del ministero dell'agricoltura n. 511 del 28 settembre 1977 che modifica il decreto concernente le sovvenzioni alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere se, tenuto conto delle succitate disposizioni, le disposizioni per l'attuazione della summenzionata direttiva vigenti nel Regno di Danimarca, soddisfino tuttora ai presupposti per l'intervento finanziario della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che le succitate disposizioni legislative sono conformi alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che il disposto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure indicate specificatamente nella decisione 75/316/CEE della Commissione, del 30 aprile 1975, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in applicazione della direttiva 72/159/CEE continuano, tenuto conto dei decreti del ministero dell'agricoltura nn. 511 e 512 del 28 settembre 1977, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1978

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito, ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/135/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 76/837/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in data 13 e 31 ottobre 1977, il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, le seguenti disposizioni:

- regolamento 1976 n. 2187: regolamento relativo all'ammodernamento delle aziende agricole e orticole (seconda modifica);
- regolamento 1976 n. 1870: Regime relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende agricole (seconda modifica);
- regolamento 1976 n. 798: regolamento relativo al bestiame di montagna e di giovani bovini (indennità compensativa) (Scozia);
- regolamento 1976 n. 1203: regolamento 1976 relativo al bestiame di montagna (indennità compensative) (modifica);
- nota concernente l'applicazione dell'articolo 11 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione esamina, tenendo conto dei regolamenti notificati dal governo britannico, se le disposizioni adottate nel Regno Unito in applicazione di dette direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE rispondano tuttora ai presupposti

per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che le disposizioni sopra citate rispondono alle condizioni e alle finalità definite nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni esistenti nel Regno Unito per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, previo esame di quelle notificate in data 13 e 31 ottobre 1977, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1978

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(78/136/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato, per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventitreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 21,889 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1978

recante modifica della decisione 72/475/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/137/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77⁽⁶⁾ e sostitutivo del regolamento (CEE) n. 2561/72⁽⁷⁾, la decisione 72/475/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1972, che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 78/43/CEE⁽⁹⁾, dispone, in particolare, che il burro che può

essere impiegato deve essere entrato all'ammasso prima del 1° gennaio 1977; che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze di burro, è opportuno sostituire la suddetta data con quella del 1° aprile 1977;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 1° gennaio 1977 di cui all'articolo 2 della decisione 72/475/CEE è sostituita dalla data del 1° aprile 1977.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(³) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(⁴) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(⁵) GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1.

(⁶) GU n. L 108 del 30. 4. 1977, pag. 75.

(⁷) GU n. L 274 del 7. 12. 1972, pag. 12.

(⁸) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 41.

(⁹) GU n. L 13 del 17. 1. 1978, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1978

che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara
di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77

(78/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1931/77 della Commissione, del 26 agosto 1977, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/77⁽⁵⁾,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1931/77 è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di orzo; che in conformità del bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna detto regolamento il quantitativo totale che può essere oggetto della fissazione della restituzione all'esportazione è di circa 1 200 000 tonnellate;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁷⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale

fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 99 500 tonnellate di orzo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 12 gennaio 1978 a 69,60 UCE/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 219 del 27. 8. 1977, pag. 5.

(5) GU n. L 315 del 9. 12. 1977, pag. 14.

(6) GU n. C 207 del 30. 8. 1977, pag. 7.

(7) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 219/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 35 del 4 febbraio 1978)

Alla pagina 10, articolo 1, il paragrafo 3 va letto nel modo seguente :

- 3. Le domande che non soddisfano alle condizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno prese in considerazione ai fini della concessione del contributo del Fondo ».

Alla pagina 21, B 1 — Bilanci sintetici, sotto « Passivo », la quarta e la quinta riga vanno lette nel modo seguente :

- Utili o perdite : riportati dall'esercizio precedente (\pm)
 - Utili o perdite : risultanti dall'esercizio attuale (\pm) ».
-